



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Milano
e Sezioni coordinate di Lodi e Pavia



AVVISO ALL'UTENZA N. 11 del 13.11.2023.

Oggetto: Procedure operative esami di guida. Precisazioni.

Si riportano di seguito alcune precisazioni operative resisi necessarie in conseguenza di situazioni concretamente verifica

1. Difformità anagrafiche riscontrate in sede di esame di guida.

Pur ribadendo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ovvero che non possa essere effettuato l'esame di guida al candidato i cui dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita) riportati sul documento di identità esibito in sede di esame risultino difforni da quelli contenuti nella patente da consegnare in caso di esito positivo, si ritiene che, nel caso specifico di cittadino straniero, per il quale nel sistema sia stato inserito, al posto dello Stato di nascita, il Comune di nascita (o viceversa), uniformando così il suddetto dato anagrafico al permesso di soggiorno o al passaporto piuttosto che alla carta di identità, l'esame possa essere svolto in quanto coerente con le disposizioni contenute nella circolare prot. n. 28819/23.3.5 del 19.09.2023 e non viene compromesso il regolare controllo dei requisiti morali da parte della competente Prefettura, considerato che il luogo di nascita del cittadino straniero non è un dato anagrafico rilevante ai fini dei suddetti controlli.

2. Controllo del permesso di soggiorno in sede di esame di guida.

Il punto di riferimento normativo è ancora una volta la circolare prot. n. 28819/23.3.5 del 19.09.2023 che al paragrafo 3 recita *“Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.”* Per quanto precede il documento utile ad attestare il regolare soggiorno in Italia è il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno (vedi esempi di ricevute di rinnovo

allegate); le ricevute di prenotazione di appuntamenti finalizzati al rinnovo del permesso di soggiorno non sono documenti menzionati nella suddetta circolare ministeriale.

3. Esame di guida per estensione ad altra categoria nel caso in cui la patente già posseduta sia stata smarrita/oggetto di furto nel periodo intercorrente tra la registrazione della domanda di estensione e l'esame di guida.

Si riporta a tal proposito quanto indicato nel paragrafo 7.2 nella circolare del 19.09.2019 “..Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l'esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell'esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell'identificazione, consegnare all'esaminatore una copia della denuncia di smarrimento”.

4. Esame di guida con veicolo diverso da quello per cui è stata rilasciata l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (“foglio rosa”).

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) che deve essere rispondente al veicolo con cui si effettua l'esame pena l'impossibilità di dare corso alla prova di guida. L'unica eccezione è costituita dal caso in cui il foglio rosa è per veicolo dotato di cambio meccanico ed il candidato all'esame si presenta con un veicolo munito di cambio automatico (il caso contrario non è ammesso). In questo caso, essendo il candidato titolare di un'autorizzazione che prevede l'uso del cambio meccanico, se il candidato si presenta con un veicolo munito di cambio automatico, “la prova d'esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell'Ufficio Motorizzazione civile...” che provvederà a stampare sulla nuova patente il codice 78 in corrispondenza della categoria conseguita (vedi circolari del 19/09/2019 sulle procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida).

IL DIRETTORE
(Dott. Francesco GRECO)